Conto corrente con la posta

Anno 80° — Numero 57

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Giovedì, 9 marzo 1939 - Anno XVII

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; in Firenze, Via degli Speziali, 1; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA

Ricompense al valor militare

Regio decreto 16 giugno 1938-XVI, registrato alla Corte dei conti, addì 17 agosto 1938-XVI, registro 28 Africa Italiana, foglio 52.

Sono concesse le seguenti ricompense al valor militare per operazioni guerresche in A. O.:

MEDAGLIA D'ARGENTO

Alemaiò Menghescià, sciumbasci (6519) del LI battaglione coloniale, 3ª compagnia. — Visto il proprio comandante di compagnia assalito da ribelli armati, usciti all'improvviso da una caverna, animosamente li affrontava riuscendo ad abbatterne uno e catturarne un altro salvando in tal modo la vita del superiore. — Ciasò, 4 aprile 1937-XV.

Bairù Bahatà, muntaz (62134) del V battaglione coloniale, 2ª compagnia (*alla memoria*). — Graduato valoroso, nonostante fosse rimasto ferito gravemente, rifiutava ogni cura medica, continuando a stare al proprio posto e ad incuorare i compagni. Moriva dopo tre giorni per l'aggravamento della ferita. Esempio di completa dedizione al dovere. — Gau, 4 aprile 1937-XV.

Ghezezè Igzau, ascari del LI battaglione coloniale, 2ª compagnia (*alla memoria*). — Ferito durante un primo assalto dato ad una caverna occupata da ribelli armati, inteso di nuovo l'ordine di assalto dato da un ufficiale, rialzatosi si lanciava ancora contro l'avversario cadente ferito a morte. — Ciasò, 4 aprile 1937-XV.

Tesfamariam Destà, ascari (74285) dell'XI brigata coloniale, reparto sanità (*alla memoria*). — Partecipava volontariamente tra i primi con un gruppo di arditi, a brillante azione che portò al debellamento di forte nucleo di ribelli annidato in caverna, il quale con nutrito fuoco di fucileria minacciava seriamente le spalle dei reparti avanzati. Caduto l'ufficiale e ferito lui stesso continuò a combattere strenuamente e ad incitare i compagni finchè ferito nuovamente e mortalmente alla testa cadde sul campo. Bella figura di combattente valoroso. — Ciasò, 4 aprile 1937-XV.

MEDAGLIA DI BRONZO

Dattoli Giovan Battista di Michele e di Benedetto Maria, nato a Celle S. Vito (Foggia) il 6 gennaio 1892, capitano complemento del LI battaglione coloniale. — Comandante di compagnia, con alto senso del dovere e sprezzo del pericolo si lanciava più volte animosamente alla testa del reparto contro nuclei di ribelli armati, annidati in caverne riuscendo, col suo slancio, ad entusiasmare i propri gregari e trascinarli alla conquista delle caverne stesse. — Ciasò, 4 aprile 1937-XV.

Iacopini Francesco di Tommaso e di Girisoni Ernesta, nato a Montefiascone (Viterbo) il 23 dicembre 1911, sottotenente complemento del LI battaglione coloniale. — Fatto oggetto ad improvviso fuoco da parte di ribelli annidati in una caverna, precedendo il suo plotone animosamente li assaliva, riuscendo per primo a penetrare nella caverna stessa ad abbattere due ribelli e catturare gli altri. — Ciasò, 4 aprile 1937-XV.

La Foresta Placido fu Antonino e di Impollonia Chiara, nato a Messina il 18 marzo 1897, 1° capitano s.p.e. del battaglione trasmissioni del genio forze armate della Somalia. — Comandante di battaglione misto del genio di cui ebbe l'incarico della costituzione, fu organizzatore di largo visione, instancabile, animatore. Svolse senza soste, con ardire e sprezzo del pericolo, poderosa attività dando costantemente esempio di fede e di lavoro. Durante le operazioni di guerra nei dintorni del Galla Sidamo in qualità di ispettore dei collegamenti radio della Somalia, addetto al comando tattico delle forze armate, lavorò con dedizione per l'organizzazione del complesso centro radio, confermando le sue qualità di ufficiale del genio, conoscitore profondo della specialità, di comandante di uomini, di organizzatore delle numerose risorse. La vasta rete dei collegamenti, creata, rispose sempre alle necessità del comando superiore che potè dirigere le truppe alle vittoriose operazioni che portarono alla conquista di Moiale e Mega. — Somalia, maggio 1935-agosto 1936-XIV.

Parricchi Adriano fu Tommaso e fu Pastore Angela, nato a Firenze il 10 settembre 1910, sottotenente complemento del LI battaglione coloniale. — Comandante di plotone esploratori di un battaglione coloniale, in due azioni successive di guerra affrontava con prontezza ed ardimento forti nuclei ribelli sgominandoli, validamente cooperando all'azione svolta dagli altri reparti del battaglione. Scontratosi con un capo ribelle, lo affrontava, da solo, uccidendolo. — Uberri Ciasò, 2-4 aprile 1937-XV.

Potenza Luigi di Giuseppe e di Leongrande Antonia, nato a Fasano (Brindisi) il 12 gennaio 1899, 1° capitano medico s.p.e dell'XI brigata coloniale. — Partecipava, con la brigata a più cicli operativi nel Salalè, nel Muger, nel Tegulet. Ovunque dava prova di calma, alto senso del dovere, spirito di sacrificio. Più volte esponeva serenamente al pericolo la propria vita per salvare da sicura morte, feriti gravi. Bella figura di medico entusiasta, coscienzioso, ardito. — Ciasò, 4 aprile 1937-XV.

Spinelli Venceslao fu Nicola e di Sirolli Carmela, nato a Altino (Chieti) il 27 gennaio 1895, maggiore s.p.e. del LI battaglione coloniale. — In aspro combattimento contro agguerrite bande ribelli, svoltosi negli insidiosi burroni dell'Adabai presso Ciasò, con serenità e sprezzo del pericolo, conduceva il suo battaglione al successo e sventava con intervento personale, tentativi di ribelli annidati in caverne. — Ciasò, 4 aprile 1937-XV.

Trevisi Nicola di Vincenzo e di Spagnolo Saveria, nato a Campi Salentino (Lecce) il 14 dicembre 1889, 1° capitano s.p.e. del LI battaglione coloniale. — Comandante di compagnia, avuto sentore che altro reparto era seriamente impegnato contro ribelli asserragliati in una caverna, con bella iniziativa prontamente accorreva e dopo aver cooperato alla riuscita dell'azione, ricuperava sotto il fuoco avversario, la salma di un ufficiale caduto nella espugnazione della caverna stessa. — Ciasò, 4 aprile 1937-XV.

Uoldeiesus Tabegi, muntaz (59185) del V battaglione coloniale, 2ª compagnia. — Graduato ardimentoso e di sana iniziativa, durante uno scontro con forze ribelli, con evidente sprezzo del pericolo, spostava di sua iniziativa gli uomini alle sue dipendenze in luogo più adatto per meglio colpire il nemico fuggente. Ferito ed impossibilitato a servirsi della propria arma, rifiutava di essere allontanato dal proprio posto e continuava ad incoraggiare i compagni. — Gau, 4 aprile 1937-XV.

CROCE DI GUERRA

Donati Paolo di Giacomo e di Rosati Pia, nato a Romentino (Novara) il 4 dicembre 1916, sottotenente di complemento del V battaglione coloniale. — Giovane ufficiale di complemento, volontario di guerra, intelligente scrupoloso ed attivo, al comando di una squadra esploratori nel fatto d'arme di Gau (Tegulet) dava prova di alto sentimento del dovere, di sana iniziativa e di non comune coraggio personale. — Gau, 4 aprile 1937-XV.

Faccini Alcide fu Antonio e di Donini Adelaide, nato a Canaro (Rovigo) il 22 febbraio 1898, tenente complemento del LI battaglione coloniale. — Benchè indisposto, con grande sforzo di volontà ed alto senso del dovere, persisteva nell'azione validamente cooperando il suo comandante di compagnia nella conquista di caverne occupate dai ribelli. Lasciava il comando del plotone solo ad azione ultimata ed in seguito ad ordine ricevuto. — Ciasò, 4 aprile 1937-XV.

Ferino Giovanni di Massimiliano, nato a Maiano (Udine), operaio del 1° raggruppamento centurie lavoratori. — All'avvicinarsi di un forte nucleo di ribelli armati, fermo sul posto, ne ostacolava l'avanzata, impegnandolo sotto il tiro, per facilitare il ripiegamento dei compagni su posizioni fortificate. — Sciolomeidà, 25 maggio 1937-XV.

Giolo Cattaneo Francesco di Gino e di Paoli Maria, nato a Bologna il 7 novembre 1911, tenente s.p.e. del 1° gruppo squadroni cavalleria coloniale. — Comandante di squadrone indigeni, manovrando a piedi in terreno particolarmente difficile, effettuava l'occupazione di alcuni paesi ribelli. Nell'azione contrastata dal nemico con fuoco di fucileria e mitragliatrici, rimuoveva ogni ostacolo precedendo alla testa dei suoi elementi avanzati al lancio di bombe a mano. Dava in tale occasione prova di sereno coraggio, di capacità professionale e di sicuro ardimento. — Vallata dell'Adabai, 4 aprile 1937-XV.

Gottardi Cesare di Napoleone e di Prati Ancella, nato a Mattarello (Trento) il 16 settembre 1906, sottotenente medico complemento del LI battaglione coloniale. — Ufficiale medico di battaglione in un'azione di combattimento, con alto senso del dovere e sprezzo del pericolo, seguiva i reparti avanzati del battaglione prodigando le cure ai feriti sotto il fuoco avversario. Bella figura di medico e di combattente. — Ciasò, 4 aprile 1937-XV.

Grollo Luigi fu Augusto e di Baica Toscan Ida, nato a Verona il 17 settembre 1910, sottotenente complemento del V battaglione coloniale. — Ufficiale intelligente ed ardimentoso, comandante di mezza compagnia fucilieri, nel fatto d'arme di Tegulet, dava esempio di sprezzo del pericolo, alto senso del dovere, capacità di comando, portando i propri dipendenti con perizia e bravura, sotto intenso fuoco nemico, all'attacco dei ribelli annidati in impervio terreno. — Gau, 4 aprile 1937-XV.

Orielli Giuseppe fu Francesco e fu Colombo Elisa, nato a Lugano (Svizzera) il 4 luglio 1903, tenente medico del 1° gruppo squadroni cavalleria coloniale. — Ufficiale medico di un gruppo squadroni, dava prova in ripetute occasioni di sereno coraggio e di alto senso del dovere. Durante un'importante azione svolta da uno squadrone, per l'occupazione di una grotta, raggiungeva volontario con tre uomini lo squadrone stesso, avanzando sotto il fuoco di fucileria nemica, e partecipava al combattimento culminante nella conquista della grotta al lancio di bombe a mano. — Tegulet, 4, 5, 8, 9, 10 aprile 1937-XV.

Picano Giuseppe fu Luigi, capitano complemento del V battaglione coloniale. — Guidava con perizia e slancio la propria compagnia durante un combattimento impegnato con ribelli, dimostrando sprezzo del pericolo e capacità di comandante. — Gau, 4 aprile 1937-XV.

Ponti Pietro di Ernesto e di Perrier Alice, nato a Ginevra (Svizzera) il 14 settembre 1906, sottotenente complemento del 1° gruppo squadroni cavalleria coloniale. — Comandante di nucleo mitraglieri concorreva, efficacemente, all'azione svolta da uno squadrone appiedato per l'occupazione di una grotta, presidiata da numeroso gruppo di armati ribelli, contribuendo al successo dell'azione con lancio di bombe a mano. — Vallata dell'Adabai, 5 aprile 1937-XV.

Rossi Marco fu Alberto e di Tallachini Giuseppina, nato a Roma il 2 maggio 1912, tenente s.p.e. dell'XI brigata coloniale. — In un combattimento contro forti nuclei di ribelli, svolse, col suo plotone mitraglieri, efficace azione di accompagnamento che facilitò il successo dei reparti avanzati. Fatto segno ad improvviso fuoco di fucileria da parte di elementi avversari nascosti tra le rocce, senza pregiudizio per il compito affidatogli, raccolse pochi uomini armati di bombe e con ardita azione di accerchiamento abbattè il nemico catturandone le armi. — Ciasò, 4 aprile 1937-XV.

Scalfaro Vittorio Emanuele fu Cesare e fu Pertazzo Carolina, nato a S. Maria Capua Vetere (Napoli) il 27 agosto 1901, capitano s.p.e. del 1° squadrone cavalleria coloniale. — Comandante di squadrone cavalleria coloniale, alla testa del suo reparto durante successivi combattimenti, caricava ripetutamente importanti formazioni ribelli infliggendo loro perdite sensibili e volgendole in precipitosa fuga. — Lemmen-Monte Badadà-Abotiè, 18-22-23 settembre 1937-XV.

Abdalla Mohamed, buluc basci (42078) del V battaglione coloniale, 2ª compagnia. — Si offriva volontariamente per prendere il comando di una squadra mitraglieri e si distingueva per tutta l'azione, impiegandola con perizia, dando prova di calma e di sprezzo del pericolo. — Gau, 4 aprile 1937-XV.

Abdalla Mohamed Amed, muntaz (35027) del V battaglione coloniale, 2ª compagnia. — Comandante di squadra mitraglieri, durante uno scontro, calmo e sprezzante del pericolo, impiegava la propria arma con efficace ardimento, infliggendo al nemico gravi perdite. Era di esempio ai dipendenti per coraggio ed ardire. — Gau, 4 aprile 1937-XV.

Adanon Mongustù, muntaz (62987) del V battaglione coloniale, 2ª compagnia. — Graduato intelligente quanto ardimentoso, durante uno scontro con forze ribelli, in qualità di porta ordini, si prodigava coraggiosamente in ogni modo perchè i vari elementi della compagnia si tenessero collegati e agissero in concomitanza. — Gau, 4 aprile 1937-XV.

Barachi Tesfai, buluc basci (53885) del V battaglione coloniale, 2ª compagnia. — Graduato intelligente e disciplinato, dotato di singolare coraggio, di sana iniziativa per quanto esposto ad intense raffiche di mitragliatrici nemiche, appostava il proprio buluc in luogo adatto e ad arrestare, battendolo, un gruppo di ribelli in fuga. — Gau, 4 aprile 1937-XV.

Bereh Bairù, ascari (63626) del V battaglione coloniale, 2ª compagnia. — Porta munizioni di mitragliatrice leggera, pur di far funzionare la propria arma, incurante del pericolo, attraversava varie volte terreno scoperto e battuto dal fuoco nemico, prodigandosi con slancio e dando esempio di coraggio e di alto sentimento del dovere. — Gau, 4 aprile 1937-XV.

Gheresghier Coccobù, uachil (32584), dell'XI brigata coloniale, compagnia comando. — Partecipava ad una brillante azione che realizzava la distruzione di un forte gruppo di ribelli, che, in caverna, con nutrito fuoco di fucileria, minacciava le spalle dei reparti avanzati. — Ciasò, 4 aprile 1937-XV.

Muhtuzum Sahalù, ascari (81004) dell'XI brigata coloniale, compagnia comando. — Partecipava volontariamente ad una azione che realizzava la distruzione di un forte gruppo di ribelli, che, in caverna, con nutrito fuoco di fucileria, minacciava le spalle dei reparti avanzati. — Ciasò, 4 aprile 1937-XV.

Tuccù Cahasè, ascari del V battaglione coloniale, 2ª compagnia. — Porta munizioni di mitragliatrice leggera, pur di far funzionare la propria arma, incurante del pericolo, attraversava varie volte terreno scoperto e battuto dal fuoco nemico, prodigandosi con slancio e dando esempio di coraggio e alto sentimento del dovere. — Gau, 4 aprile 1937-XV.

Uoldù Mebratù, uachil (59838) dell'XI brigata coloniale, compagnia comando. — Partecipava volontariamente ad una brillante azione che realizzava la distruzione di un forte gruppo di ribelli che, in caverna, con ardito fuoco di fucileria, minacciava le spalle dei reparti avanzati. — Ciasò, 4 aprile 1937-XV.

Zeremarian Amed Rarà, sciumbasci (19175) del V battaglione coloniale, 2ª compagnia. — Graduato di compagnia mitraglieri, volontariamente si spingeva con gli elementi più avanzati. Rilevato il cattivo funzionamento di un'arma si sostituiva al tiratore, malgrado la posizione scoperta e la forte reazione del nemico, per ovviare al guasto verificatosi e riprendere con calma ed esattezza l'azione del fuoco. Riusciva così d'esempio per calma e sprezzo del pericolo. — Gau, 4 aprile 1937-XV.

Il Regio decreto in data 17 gennaio 1938-XVI, registrato alla Corte dei conti il 31 marzo 1938, registro 24 Africa Italiana, foglio n. 6, è rettificato come qui di seguito:

Ciuffreda Domenico, nato a Ruoti (Potenza) il 15 agosto 1899 (maresciallo capo del Comando genio del Corpo d'armata eritreo), di Vito e di Sileo Filomena.

(804)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 22 dicembre 1938-XVII, n. 2214.

Conversione in legge, con modificazioni, del R. decreto-legge 7 giugno 1938-XVI, n. 1201, riguardante l'abrogazione delle norme limitatrici in materia di matrimonio dei sottufficiali e militari di truppa delle Forze armate dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il Regio decreto-legge 7 giugno 1938-XVI, n. 1201, riguardante l'abrogazione delle norme limitatrici in materia di matrimonio dei sottufficiali e militari di truppa delle Forze armate dello Stato, con le seguenti modificazioni:

Al 1° comma dell'art. 1, dopo le parole: «i sottufficiali in servizio continuativo», sono aggiunte le seguenti: «raffermati ed in corso di ferma».

Allo stesso art. 1 è aggiunto il seguente comma: «Per quelli tra i sottufficiali e militari di truppa della Regia guardia di finanza addetti ad alcuni speciali servizi tecnici che saranno indicati con successivo provvedimento non è richiesto il cennato limite di età di anni 28; per i rimanenti sottufficiali e militari di truppa della Regia guardia di finanza, invece, in aggiunta al predetto limite minimo di età è richiesta la condizione di raffermato».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 dicembre 1938-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI

REGIO DECRETO 4 aprile 1938-XVI, n. 2215.

Statuto dell'Ente autonomo «Mostra triennale delle terre italiane d'oltremare».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 6 maggio 1937-XV, n. 1756, che istituisce l'Ente autonomo «Mostra triennale delle terre italiane d'oltremare», convertito con modificazioni, nella legge 30 dicembre 1937-XVI, n. 2677;
Visto l'art. 1, nn. 1 e 3, della legge 31 gennaio 1926-IV, numero 100;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per l'Africa Italiana, e per l'interno, di concerto con i Ministri per le finanze, per l'educazione nazionale, per le comunicazioni, per le corporazioni, per la cultura popolare, e per gli scambi e per le valute;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' approvato l'unito statuto dell'Ente autonomo «Mostra triennale delle terre italiane d'oltremare» vistato, d'ordine Nostro, dal Ministro per l'Africa Italiana.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 aprile 1938-XVI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL — BOTTAI — BENNI — LANTINI — ALFIERI — GUARNERI

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 marzo 1939-XVII
Atti del Governo, registro 407, foglio 13. — MANCINI

Statuto dell'Ente autonomo in Napoli
« Mostra triennale delle terre italiane d'oltremare »

Art. 1.

Scopo dell'Ente.

L'Ente autonomo « Mostra triennale delle terre italiane d'oltremare », istituito col R. decreto-legge 6 maggio 1937-XV, n. 1756, convertito con modificazioni nella legge 30 dicembre 1937-XVI, n. 2677, ha per scopo di organizzare, preparare ed esercitare la Mostra con le iniziative ad essa direttamente ed indirettamente connessa, contribuendo così ad incrementare ogni attività che riguarda le terre italiane di oltremare.

Art. 2.

Istituti, Enti e persone che partecipano alla costituzione del patrimonio dell'Ente.

Partecipano alla costituzione del patrimonio dell'Ente quali « promotori »:

a) il Governo generale dell'Africa Orientale Italiana e il Governo della Libia;
b) la provincia di Napoli;
c) il comune di Napoli;
d) il Consiglio provinciale delle corporazioni di Napoli;
e) il Banco di Napoli.

Ad essi può aggiungersi in qualsiasi momento e col titolo di « fondatore » qualsiasi altro ente pubblico, istituto e società che partecipi alla iniziativa con un contributo non inferiore a L. 200.000.

Saranno ammessi a partecipare all'Ente in qualità di « aderenti », enti, istituti, associazioni e privati che versino un contributo non inferiore a L. 10.000.

Art. 3.

Patrimonio dell'Ente.

Il patrimonio dell'Ente è costituito dal contributo di 15 milioni del Governo generale dell'Africa Orientale Italiana e del Governo della Libia, di cui all'art. 4 del Regio decreto-legge 6 maggio 1937-XV, n. 1756, convertito con modificazioni nella legge 30 dicembre 1937-XVI, n. 2677, e da quelli del Comune e della provincia di Napoli, di cui all'articolo 4 del precitato R. decreto-legge 6 maggio 1937-XV, n. 1756, dagli eventuali contributi, sovvenzioni, donazioni, liberalità di Enti pubblici e privati mentovati nello stesso art. 4, nonchè dagli utili netti di gestione e dai beni immobili e mobili di sua proprietà.

Art. 4.

Entrate dell'Ente.

L'Ente trae i mezzi per l'attuazione dei suoi scopi:

a) dalle rendite del proprio patrimonio;
b) dai proventi netti derivanti dal collocamento dei buoni-tessera da emettersi a norma dell'art. 5 del R. decreto-legge 6 maggio 1937-XV, n. 1756, istitutivo dell'Ente;
c) dalle entrate derivanti dalle esposizioni, da partecipazione su vendite di merci, da pubblicazioni, da pubblici spettacoli e da qualsiasi altra sua attività.

Art. 5.

Organi dell'Ente.

Gli organi d'amministrazione sono:

a) il Commissario generale governativo;
b) il Consiglio generale;
c) il Comitato tecnico;
d) il Collegio dei revisori dei conti.

Art. 6.

Commissario generale governativo.

Il Commissario generale governativo:

a) ha la rappresentanza legale dell'Ente;
b) prepara ed organizza le mostre e tutte le altre manifestazioni dell'Ente;
c) sottopone al Consiglio generale, il bilancio preventivo ed il conto consuntivo, nonchè le norme riguardanti il personale;
d) propone le norme esecutive per la gestione patrimoniale, finanziaria ed amministrativa dell'Ente ed ogni eventuale modifica delle norme stesse;
e) compie ogni altro atto necessario al raggiungimento degli scopi dell'Ente, non riservato alla competenza del Consiglio o del Comitato tecnico.

Art. 7.

Composizione del Consiglio generale.

Il Consiglio generale, di cui fa parte il Commissario generale, è presieduto dal Ministro o dal Sottosegretario di Stato per l'Africa Italiana, o, in sua assenza, dal Commissario generale.

Ne fanno parte inoltre:

1° un rappresentante del Ministero degli affari esteri;
2° un rappresentante del Ministero dell'interno;
3° tre rappresentanti del Ministero dell'Africa Italiana;
4° un rappresentante del Ministero delle finanze;
5° un rappresentante del Ministero dell'educazione nazionale;
6° il direttore generale della edilizia e delle opere igieniche ed un funzionario tecnico designato dal Ministero dei lavori pubblici;
7° un rappresentante del Ministero delle comunicazioni (marina mercantile);
8° due rappresentanti del Ministero delle corporazioni, e cioè il direttore generale del Commercio e il direttore capo divisione preposto al Servizio fiere, mostre ed esposizioni;
9° un rappresentante del Ministero della cultura popolare;
10° un rappresentante del Ministero per gli scambi e per le valute;
11° il capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;
12° il prefetto di Napoli;
13° il segretario della Federazione dei Fasci di combattimento di Napoli;
14° il preside della provincia di Napoli;
15° il podestà di Napoli;
16° il vice presidente del Consiglio provinciale delle corporazioni di Napoli;
17° il capo compartimento delle Ferrovie dello Stato di Napoli;
18° i rappresentanti di ciascuna delle Confederazioni fasciste dei datori di lavoro e dei lavoratori e della Confederazione fascista professionisti ed artisti;
19° un rappresentante del Banco di Napoli;
20° un rappresentante dell'Istituto fascista dell'Africa Italiana;

21° un rappresentante della Società Africana d'Italia;

22° un rappresentante dell'Istituto agricolo coloniale italiano;

23° un rappresentante della Reale società geografica;

24° un rappresentante di ciascuno dei fondatori di cui all'articolo 2 del presente statuto.

La nomina dei rappresentanti predetti avviene su designazione delle singole Amministrazioni od Enti interessati, approvata dal Ministero dell'Africa Italiana.

Le funzioni di segretario del Consiglio sono disimpegnate dal segretario generale dell'Ente.

Alle adunanze del Consiglio deve intervenire il Collegio dei revisori dei conti.

Art. 8.

Attribuzioni del Consiglio generale.

Il Consiglio generale:

a) fissa le direttive generali dell'Ente;

b) delibera sul bilancio preventivo e sul conto consuntivo;

c) esprime l'avviso sul trattamento economico, la consistenza numerica e le norme di assunzione e di stato giuridico del personale, in esso compreso il segretario generale dell'Ente, nonchè sulle norme esecutive per la gestione patrimoniale, finanziaria ed amministrativa dell'Ente, da approvarsi nel modo previsto dall'art. 9 del R. decreto-legge 6 maggio 1937-XV, n. 1756, convertito, con modificazioni, nella legge 30 dicembre 1937-XVI, n. 2677;

d) propone le modificazioni al presente statuto nonchè alle norme esecutive predette, da approvarsi nei modi richiamati dalla precedente lettera c).

Art. 9.

Consiglieri e sedute del Consiglio generale.

I componenti il Consiglio generale durano in carica fino alla chiusura dell'esercizio finanziario successivo a quello nel quale è svolta la Mostra e possono essere riconfermati.

La carica di consigliere è gratuita.

Il Consiglio si raduna in seduta ordinaria una volta l'anno e straordinariamente ogni qualvolta lo ritengano opportuno il presidente o il Commissario generale governativo od il Collegio dei revisori dei conti.

Le sedute del Consiglio sono valide in prima convocazione con la presenza di almeno un terzo dei suoi componenti.

La validità delle sedute è riconosciuta dal presidente e le deliberazioni sono constatate mediante verbale firmato dal presidente e dal segretario.

Art. 10.

Comitato tecnico.

Il Commissario generale governativo è assistito da un Comitato tecnico, di cui è presidente, composto di 16 membri.

I componenti il Comitato tecnico sono designati dal Commissario generale al Ministero dell'Africa Italiana, cui è riservata l'approvazione di tale designazione.

I membri del Comitato durano in carica fino alla chiusura dell'esercizio finanziario successivo a quello nel quale si è svolta ciascuna Mostra e possono essere riconfermati.

La carica di membro del Comitato tecnico è gratuita.

Segretario del Comitato è il segretario generale dell'Ente.

Alle sedute del Comitato tecnico deve intervenire il Collegio dei revisori dei conti.

Art. 11.

Collegio dei revisori dei conti.

Il controllo sulla gestione amministrativa dell'Ente è deferito ad un Collegio di tre revisori, nominati rispettivamente dai Ministri per l'Africa Italiana, per le finanze e per le corporazioni.

Le attribuzioni dei revisori sono quelle indicate dall'articolo 184 del Codice di commercio. Essi durano in carica fino alla chiusura dell'esercizio finanziario nel quale si è svolta la Mostra e possono essere riconfermati.

Il Consiglio generale, in sede di approvazione del bilancio preventivo, determina gli emolumenti dovuti ai revisori.

Art. 12.

Bilancio.

L'esercizio finanziario dell'Ente ha inizio il 1° luglio di ciascun anno e termina il 30 giugno dell'anno successivo.

I bilanci preventivi ed i conti consuntivi, accompagnati dalle deliberazioni del Consiglio generale, dovranno essere presentati per l'approvazione al Ministero dell'Africa Italiana che vi provvede di concerto con quelli delle finanze e delle corporazioni.

Art. 13.

Amministrazione straordinaria e scioglimento dell'Ente.

Il Ministro per l'Africa Italiana ha facoltà di provocare, a norma di legge, la nomina di un Commissario per la straordinaria amministrazione dell'Ente.

In caso di scioglimento il patrimonio dell'Ente sarà ripartito pro-quota, fra gli enti promotori e fondatori.

Il provvedimento di cui al 1° comma del presente articolo, sarà emanato di concerto col Ministro per le corporazioni.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per l'Africa Italiana
MUSSOLINI

LEGGE 5 gennaio 1939-XVII, n. 387.

Conversione in legge del R. decreto-legge 3 giugno 1938-XVI, n. 995, che apporta modificazioni alla legge istitutiva dell'Ente autonomo « Esposizione triennale internazionale delle arti decorative e industriali moderne e della architettura moderna » in Milano.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il Regio decreto-legge 3 giugno 1938-XVI, n. 995, che apporta modificazioni alla legge istitutiva dell'Ente autonomo « Esposizione triennale internazionale delle arti decorative e industriali moderne e della architettura moderna » in Milano.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 gennaio 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — CIANO — STARACE — DI REVEL — BOTTAI — COBOLLI-GIGLI — BENNI — LANTINI — ALFIERI

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI

LEGGE 5 gennaio 1939-XVII, n. 388.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1787, che stabilisce le modalità di approvazione delle norme per l'accettazione ed il collaudo dei materiali apparecchi, strumenti, ecc., da parte del Consiglio nazionale delle ricerche.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1787, che stabilisce le modalità di approvazione delle norme per l'accettazione ed il collaudo dei materiali, apparecchi, strumenti, ecc., da parte del Consiglio nazionale delle ricerche.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 gennaio 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — SOLMI — DI REVEL — BOTTAI — COBOLLI-GIGLI — ROSSONI — BENNI — LANTINI

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI

LEGGE 19 gennaio 1939-XVII, n. 389.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1623, recante modificazioni alle leggi sui piani regolatori di Milano e di Como.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1623, recante modificazioni alle leggi sui piani regolatori di Milano e di Como.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 gennaio 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — SOLMI — COBOLLI-GIGLI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI

LEGGE 16 gennaio 1939-XVII, n. 390.

Conversione in legge del R. decreto-legge 17 marzo 1938-XVI, n. 697, riguardante l'approvazione della convenzione 26 novembre 1937-XVI, n. 514 di repertorio, tra lo Stato, il comune di Venezia e la Società anonima « Porto industriale di Venezia », relativa alla modifica di alcune pattuizioni per la gestione delle aree industriali a Porto Marghera.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il Regio decreto-legge 17 marzo 1938-XVI, n. 697, riguardante l'approvazione della convenzione 26 novembre 1937-XVI, n. 514 di repertorio, tra lo Stato, il comune di Venezia e la Società anonima « Porto industriale di Venezia » relativa alla modifica di alcune pattuizioni per la gestione delle aree industriali a Porto Marghera.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 16 gennaio 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — COBOLLI-GIGLI — DI REVEL — BENNI

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI

LEGGE 19 gennaio 1939-XVII, n. 391.

Conversione in legge, con modificazione, del R. decreto-legge 11 aprile 1938-XVI, n. 968, che reca modificazioni al Regio decreto-legge 8 marzo 1937-XV, n. 521, sugli ammassi della lana.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il Regio decreto-legge 11 aprile 1938-XVI, n. 968, che reca modificazioni al R. decreto-legge 8 marzo 1937-XV, n. 521, sugli ammassi della lana, con

la seguente modificazione: dopo il 2° comma dell'art. 18 è aggiunto il seguente articolo:

« Art. 19. — I documenti, atti e quietanze, relativi alle operazioni di ammasso, rilasciati nei rapporti fra ammassanti da una parte ed enti ammassatori o istituti finanziatori dall'altra, sono esenti da tassa di bollo, registro e da ogni altra tassa sugli affari, fatta eccezione per le cambiali che restano soggette alla normale tassa di bollo ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 gennaio 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — SOLMI — ROSSONI — DI REVEL — LANTINI — GUARNERI

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI

LEGGE 19 gennaio 1939-XVII, n. 392.

Conversione in legge del R. decreto-legge 21 giugno 1938-XVI, n. 1296, riguardante la revisione dei prezzi contrattuali relativi ad opere pubbliche.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il Regio decreto-legge 21 giugno 1938-XVI, n. 1296, riguardante la revisione dei prezzi contrattuali relativi ad opere pubbliche.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 gennaio 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — COBOLLI-GIGLI — DI REVEL — BOTTAI — BENNI — LANTINI — ROSSONI

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI

LEGGE 19 gennaio 1939-XVII, n. 393.

Conversione in legge del R. decreto-legge 1° luglio 1938-XVI, n. 1194, recante autorizzazione della spesa di lire 20 milioni per la sistemazione delle due gallerie della Laziale e di Piedigrotta in Napoli.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il Regio decreto-legge 1° luglio 1938-XVI, n. 1194, recante autorizzazione della spesa di lire 20 milioni per la sistemazione delle due gallerie della Laziale e di Piedigrotta in Napoli.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 gennaio 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — COBOLLI-GIGLI — DI REVEL — BOTTAI

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI

LEGGE 30 gennaio 1939-XVII, n. 394.

Conversione in legge del R. decreto-legge 16 giugno 1938-XVI, n. 1302, relativo al riordinamento dei servizi e del personale dell'Azienda autonoma statale della strada.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il Regio decreto-legge 16 giugno 1938-XVI, n. 1302, relativo al riordinamento dei servizi e del personale dell'Azienda autonoma statale della strada.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 gennaio 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — COBOLLI-GIGLI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI

LEGGE 30 gennaio 1939-XVII, n. 395.

Conversione in legge del R. decreto-legge 21 giugno 1938-XVI, n. 1161, relativo a provvedimenti concernenti il Comitato centrale per la mobilitazione dell'energia elettrica.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il Regio decreto-legge 21 giugno 1938-XVI, n. 1161, relativo a provvedimenti concernenti il Comitato centrale per la mobilitazione dell'energia elettrica.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 gennaio 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — COBOLLI-GIGLI — DI REVEL — ROSSONI — LANTINI — GUARNERI

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI

LEGGE 2 febbraio 1939-XVII, n. 396.

Conversione in legge, con modificazioni, del R. decreto-legge 17 maggio 1938-XVI, n. 1177, recante disposizioni integrative della disciplina della produzione e delle vendita dei formaggi.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il Regio decreto-legge 17 maggio 1938-XVI, n. 1177, recante disposizioni integrative della disciplina della produzione e della vendita dei formaggi, con le seguenti modificazioni:

Dopo l'art. 6 è inserito il seguente nuovo articolo che prende il n. 7:

« Con decreto Reale, su proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto col Ministro per le corporazioni e sentita la Corporazione della zootecnia e della pesca, saranno stabilite le caratteristiche dei vari formaggi molli e di quelli di pecora e di bufala ».

L'art. 7 prende il n. 8.

Le tabelle *A* e *B*, allegate al decreto, sono sostituite dalle seguenti:

TABELLA *A*.

Formaggi:

Contenuto minimo in materia grassa, riferito alla sostanza secca, rispettivamente prescritto:

Formaggi	%
Formaggi molli da tavola (Robiola, Robiolina, Crescenza, Stracchino di Milano, Quartirolo, Taleggio, Panerone, Belpaese ed altri formaggi analoghi) (*a*)	50 %
Gorgonzola bianco e verde	48 %
Formaggi a pasta filata di latte di vacca (Mozzarella, Scamorza, Provatura, Provola, Provolone, Caciocavallo ed altri formaggi analoghi)	44 %
Fontina	45 %
Asiago e Montasio	30 %
Formaggi di tipo svizzero (Emmental, Groviera, Friburgo)	45 %
Formaggi di tipo svizzero (Sbrinz)	43 %
Grana parmigiano-reggiano	32 %
Grana lodigiano	25 %
Grana emiliano	32 %
Grana lombardo	27 %
Grana veneto	25 %
Formaggi di tipo olandese	40 %
Altri formaggi duri (Morlasco, uso turco, ecc.) (*b*)	27 %
Altri formaggi molli e teneri	45 %
Formaggi fusi recanti indicazioni atti a farli ritenere provenienti da formaggi di tipo svizzero	42 %
Altri formaggi fusi	35 %
Formaggi di latte di bufala	45 %
Formaggi di latte di pecora (Pecorino tipo romano)	36 %
Formaggi di latte di pecora (Canestrato siciliano, Canestrato pugliese, Fiore sardo)	40 %
Formaggi di latte di pecora (altri formaggi duri: uso fiore, uso canestrati, Moliterno, Crotonese, ecc.)	30 %

(*a*) E' ammesso un contenuto minimo di materia grassa del 48 % per la produzione estiva (aprile-agosto).

(*b*) Nelle zone montane, che saranno determinate con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto col Ministro per le corporazioni, è consentita la produzione, a scopo di vendita, per il consumo strettamente locale, di formaggi duri con un contenuto di materia grassa non inferiore al 18 %. Con lo stesso decreto saranno stabilite le caratteristiche di tali formaggi e le altre modalità atte a limitarne il consumo nei riguardi delle popolazioni delle zone montane dove tali formaggi si producono o tradizionalmente si consumano.

TABELLA *B*.

Formaggi:

Termini di tempo nei quali è consentita la validità dei quantitativi, prodotti o importati anteriormente, aventi contenuto in materia grassa inferiore ai minimi prescritti:

Formaggi	Termine
Mozzarelle	1 mese
Scamorze	3 mesi
Robiole	3 mesi
Robioline	3 mesi
Crescenza, Stracchino di Milano, Quartirolo	3 mesi
Belpaese e tipi simili	3 mesi
Taleggio	3 mesi
Provatura	4 mesi
Provola	6 mesi
Panerone	6 mesi
Formaggi di tipo olandese	6 mesi
Gorgonzola bianco e verde	8 mesi
Fontina	1 anno
Emmental e Groviera	1 anno
Siciliano	1 anno
Canestrato	1 anno
Asiago	2 anni
Montasio	2 anni
Pecorino	2 anni
Provolone	2 anni
Caciocavallo	2 anni
Grana	2 anni
Sbrinz e Friburgo	2 anni
Formaggi fusi e altri formaggi non nominati	1 anno

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 febbraio 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — SOLMI — ROSSONI — DI REVEL — LANTINI

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI

LEGGE 2 febbraio 1939-XVII, n. 397.

Riordinamento dell'Istituto nazionale del dramma antico di Siracusa.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

L'Istituto nazionale del dramma antico di Siracusa, eretto in ente morale con il R. decreto 7 agosto 1925, n. 1767, è denominato « Istituto nazionale del dramma antico », ha personalità giuridica ed è posto sotto la diretta vigilanza del Ministero della cultura popolare che la eserciterà d'intesa con il Ministero dell'educazione nazionale per quanto rientra nella competenza di questo.

Art. 2.

L'Istituto nazionale del dramma antico ha il fine di rievocare nel teatro greco di Siracusa, in quello romano di Ostia e negli altri teatri antichi del Regno, le opere teatrali della classicità greca e latina.

Esso inoltre promuove ed incoraggia tutte le iniziative e tutte le attività dirette a divulgare la conoscenza del teatro classico greco e latino.

Art. 3.

Tutte le iniziative di enti o di privati, dirette alla rievocazione di opere del teatro classico greco e latino sono sottoposte alla vigilanza del Ministero della cultura popolare che può esercitarla per mezzo dell'Istituto nazionale del dramma antico.

Art. 4.

L'Istituto del dramma antico è retto da un presidente nominato dal Capo del Governo, assistito da un Consiglio direttivo nominato dal Ministro per la cultura popolare secondo le norme contenute nello statuto.

Art. 5.

L'Istituto ha sede in Roma. Esso ha anche un ufficio in Siracusa in locali apprestati col concorso dell'Amministrazione provinciale e del comune di Siracusa.

Art. 6.

Le entrate dell'Istituto sono costituite, a partire dall'esercizio finanziario 1937-38, dai seguenti contributi annui:

1) Ministero della cultura popolare, lire 100.000, che graveranno sui normali stanziamenti di bilancio;

2) Amministrazione provinciale di Siracusa, lire 20.000;

3) Comune di Siracusa, lire 20.000;

4) Consiglio provinciale delle corporazioni di Siracusa, lire 10.000;

5) Governatorato di Roma, lire 20.000;

6) Contributi annuali dei soci; redditi dei beni patrimoniali; nonchè da qualunque altro contributo di enti o di privati e da qualsiasi eventuale entrata derivante dalle attività dell'Istituto.

Art. 7.

Con decreto Reale da esaminarsi su proposta del Ministro per la cultura popolare, di concerto con i Ministri per le finanze e per l'educazione nazionale, sarà provveduto all'approvazione del nuovo statuto che, in applicazione della presente legge, dovrà reggere l'Istituto.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 febbraio 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — ALFIERI — DI REVEL — BOTTAI — LANTINI

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI

DECRETO DEL DUCE, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 28 febbraio 1939-XVII.

Revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito e messa in liquidazione della Cassa rurale ed artigiana di Visinada (Pola).

IL DUCE

PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI

PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141 e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Ritenuta la necessità di revocare l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale ed artigiana di Visinada, avente sede nel comune di Visinada (Pola), e di sottoporre la stessa alla procedura speciale di liquidazione prevista dal capo VIII del citato testo unico e dal titolo VII, capo III del predetto R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Sulla proposta del Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Decreta:

E' revocata l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale ed artigiana di Visinada, avente sede nel comune di Visinada (Pola), e la Cassa stessa è posta in liquidazione secondo le norme di cui al capo VIII del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. dcreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706, ed al titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141 e 7 aprile 1938-XVI, n. 636.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 febbraio 1939-XVII

MUSSOLINI

(1119)

DECRETO DEL DUCE, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 28 febbraio 1939-XVII.

Scioglimento degli organi amministrativi della Cassa rurale ed artigiana di Caltanissetta.

IL DUCE
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141 e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Ritenuta la necessità di sottoporre la Cassa rurale ed artigiana di Caltanissetta, con sede nel comune di Caltanissetta, alla procedura di amministrazione straordinaria di cui al capo VII del citato testo unico ed al titolo VII, capo II, del predetto R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Sulla proposta del Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Decreta:

Gli organi amministrativi della Cassa rurale ed artigiana di Caltanissetta, con sede nel comune di Caltanissetta, sono sciolti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 febbraio 1939-XVII

MUSSOLINI

(1117)

DECRETO DEL DUCE, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 28 febbraio 1939-XVII.

Sostituzione, con un liquidatore unico, degli attuali liquidatori della Società cooperativa operaia agricola di mutuo soccorso « Regina Elena » di Raffadali (Agrigento).

IL DUCE
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Considerato che con deliberazione dell'assemblea dei soci in data 14 ottobre 1934 la Società cooperativa operaia agricola di mutuo soccorso « Regina Elena », avente sede in Raffadali (Agrigento), venne posta in liquidazione secondo le norme ordinarie e che con la cennata deliberazione assembleare i signori Basilotta Giuseppe, Lipari Menotti e Spoto Calogero vennero nominati liquidatori della Società cooperativa medesima;

Considerata la opportunità di provvedere, ai sensi dell'art. 86-*bis* del citato R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, alla sostituzione dei predetti liquidatori;

Decreta:

Il dott. Lo Presti Seminerio Antonino fu Francesco è nominato liquidatore della Società cooperativa operaia agricola di mutuo soccorso « Regina Elena » in liquidazione secondo le norme ordinarie, avente sede in Raffadali (Agrigento), in sostituzione dei signori Basilotta Giuseppe, Lipari Menotti e Spoto Calogero.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 febbraio 1939-XVII

MUSSOLINI

(1121)

DECRETO DEL DUCE, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 28 febbraio 1939-XVII.

Sostituzione del liquidatore della Cassa rurale cattolica di prestiti « S. Gerlando » di Agrigento.

IL DUCE
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141 e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Considerato che con deliberazione dell'assemblea generale dei soci in data 14 aprile 1935-XIII la Cassa rurale cattolica di prestiti « S. Gerlando » di Agrigento, con sede nel comune di Agrigento, veniva sciolta e messa in liquidazione;

Ritenuta la necessità di provvedere, ai sensi dell'articolo 86-*bis* del citato R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, alla sostituzione del liquidatore della predetta Cassa rurale;

Decreta:

L'avv. Giovanni Malogioglio fu Domenico è nominato liquidatore della Cassa rurale cattolica di prestiti « S. Gerlando » di Agrigento, avente sede nel comune di Agrigento, con i poteri e le attribuzioni contemplati nel capo IV del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706, in sostituzione del liquidatore attualmente in carica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 febbraio 1939-XVII

MUSSOLINI

(1122)

DECRETO DEL DUCE, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 28 febbraio 1939-XVII.

Approvazione del nuovo statuto della Cassa di risparmio di Fossano (Cuneo).

IL DUCE
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse di risparmio e dei Monti di credito su pegno di 1ª categoria, approvato con R. decreto 25 aprile 1929-VII, n. 967, ed il regolamento per l'esecuzione del testo unico predetto, approvato con R. decreto 5 febbraio 1931-IX, n. 225;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduto il R. decreto-legge 24 febbraio 1938-XVI, n. 204, recante norme per l'amministrazione delle Casse di risparmio e dei Monti di credito su pegno di 1ª categoria, convertito nella legge 3 giugno 1938-XVI, n. 778;
Veduto lo statuto della Cassa di risparmio di Fossano, approvato con R. decreto 22 novembre 1921, n. 1891;
Vedute le deliberazioni del Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio predetta e del Consiglio di amministrazione del Monte di credito su pegno di Fossano, in data 23 novembre 1938-XVII, in ordine alla riforma dello statuto della Cassa di risparmio medesima;
Sentito il Comitato dei Ministri;
Sulla proposta del Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Decreta:

E' approvato il nuovo statuto della Cassa di risparmio di Fossano, con sede in Fossano, allegato al presente decreto, composto di n. 56 articoli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 febbraio 1939-XVII

MUSSOLINI

(1115)

DECRETO DEL DUCE, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 28 febbraio 1939-XVII.
Approvazione del nuovo statuto della Cassa di risparmi e depositi di Prato.

IL DUCE
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse di risparmio e dei Monti di credito su pegno di 1ª categoria, approvato con R. decreto 25 aprile 1929-VII, n. 967, ed il regolamento per l'esecuzione del testo unico predetto, approvato con R. decreto 5 febbraio 1931-IX, n. 225;
Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;
Veduto il R. decreto-legge 24 febbraio 1938-XVI, n. 204, recante norme per l'amministrazione delle Casse di risparmio e dei Monti di credito su pegno di 1ª categoria, convertito nella legge 3 giugno 1938-XVI, n. 778;
Veduto lo statuto della Cassa di risparmi e depositi di Prato, approvato con R. decreto 29 gennaio 1928-VI, n. 207;
Vedute le deliberazioni dell'assemblea dei soci, in data 27 ottobre 1938-XVI, e del Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio predetta, in data 28 gennaio 1939-XVII, in ordine alla riforma dello statuto della Cassa di risparmio medesima;
Sentito il Comitato dei Ministri;
Sulla proposta del Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Decreta:

E' approvato il nuovo statuto della Cassa di risparmi e depositi di Prato, con sede in Prato, allegato al presente decreto, composto di n. 110 articoli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 febbraio 1939-XVII

MUSSOLINI

(1116)

DECRETO MINISTERIALE 14 febbraio 1939-XVII.
Modificazione dell'art. 7 del decreto Ministeriale 4 marzo 1936-XIV sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale per i cambi con l'estero.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti il R. decreto-legge 6 gennaio 1936-XIV, n. 104, convertito nella legge 6 aprile 1936-XIV, n. 690, ed il decreto Ministeriale 4 marzo 1936-XIV, registrato alla Corte dei conti addì 12 successivo, registro n. 3 finanze, foglio n. 200, sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale per i cambi con l'estero;
Ritenuta l'opportunità che la gestione del predetto Istituto, anzichè essere regolata ad anno solare, coincida con l'esercizio finanziario dello Stato;

Decreta:

Il primo comma dell'art. 7 del decreto Ministeriale 4 marzo 1936-XIV è sostituito dal seguente:
« La gestione dell'Istituto si inizia col 1° luglio e termina col 30 giugno di ogni anno, salvo per il periodo dal 1° gennaio 1939 al 30 giugno 1940, che costituisce una sola gestione di diciotto mesi. Alla fine di ogni esercizio verrà compilato il relativo bilancio che, approvato dal Consiglio di amministrazione ed esaminato dal Collegio dei sindaci, verrà comunicato, insieme con le relative relazioni, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed al Ministro per le finanze ».

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 14 febbraio 1939-XVII

Il Ministro: Di Revel

(1165)

DECRETO MINISTERIALE 14 gennaio 1939-XVII.
Revisione generale per l'anno 1939 degli autoveicoli adibiti ai servizi pubblici di linea, di noleggio da rimessa e da piazza nonchè delle autovetture adibite alla locazione senza conducente per trasporto di persone.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto l'art. 78 delle norme per la tutela delle strade e per la circolazione, approvate con R. decreto 8 dicembre 1933, n. 1740;
Ritenuta la necessità di accertare se, per gli autoveicoli adibiti ai servizi pubblici di linea, di noleggio da rimessa e da piazza, nonchè per quelli adibiti a locazione senza conducente per trasporto di persone, sussistano le condizioni di sicurezza della circolazione anche in relazione alle norme relative alle segnalazioni ottiche;
Di concerto con il Ministro Segretario di Stato per l'interno;

Decreta:

Art. 1.

E' disposta la revisione generale degli autoveicoli adibiti ai servizi pubblici di linea, concessi in via definitiva od autorizzati in via provvisoria, di quelli adibiti a servizio pubblico di noleggio da rimessa ed a servizio pubblico da piazza nonchè delle autovetture adibite alla locazione senza conducente per trasporto di persone.

Art. 2.

La revisione degli autoveicoli, adibiti ai servizi pubblici di linea e da piazza, deve essere effettuata dai Circoli ferroviari di ispezione entro il 30 settembre 1939-XVII e quella degli autoveicoli adibiti a servizio pubblico di noleggio da rimessa, entro il 31 dicembre 1939-XVIII.

La revisione delle autovetture, adibite a locazione senza conducente per trasporto di persone, deve essere effettuata entro il 30 giugno 1939-XVII; per le autovetture che, scaduto il termine fissato, verranno sorprese a circolare senza che siano state sottoposte alla revisione o il cui esito sia stato sfavorevole, verrà, senz'altro, annullata l'autorizzazione alla locazione.

Roma, addì 14 gennaio 1939-XVII

Il Ministro per le comunicazioni
BENNI

p. *Il Ministro per l'interno*
BUFFARINI

(1166)

DECRETO MINISTERIALE 14 febbraio 1939-XVII.
Modificazioni allo statuto dell'Istituto nazionale per i cambi con l'estero.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti il R. decreto-legge 6 gennaio 1936-XIV n. 104, convertito nella legge 6 aprile 1936-XIV, n. 690, ed il decreto Ministeriale 4 marzo 1936-XIV sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, nonchè il decreto Ministeriale 14 corrente che modifica il primo comma dell'art. 7 del sopracitato decreto Ministeriale 4 marzo 1936-XIV;

Visti il decreto Ministeriale 23 giugno 1936-XIV, col quale venne approvato lo statuto dell'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, ed i successivi decreti Ministeriali 25 marzo 1937-XV e 13 luglio 1938-XVI, con i quali sono state apportate modificazioni ed integrazioni al detto statuto;

Ritenuto che, in relazione alla modifica apportata al primo comma dell'art. 7 del decreto Ministeriale 4 marzo 1936-XIV, occorre modificare anche l'art. 19 dello statuto dell'Istituto, prescrivendo altresì che il bilancio dell'Istituto medesimo deve essere presentato per l'approvazione entro il mese di ottobre di ciascun anno;

Vista la lettera 24 gennaio 1939, con la quale l'Istituto in parola propone, su conforme deliberazione del proprio Consiglio di amministrazione, alcune modifiche all'art. 11 dello statuto nei riguardi del personale;

Decreta:

Nello statuto dell'Istituto nazionale per i cambi con l'estero sono apportate le seguenti modifiche:

Il secondo comma dell'art. 11 è sostituito dal seguente: « I direttori, alla diretta dipendenza dell'amministratore delegato o del direttore generale, curano il regolare funzionamento dei servizi, disciplinano e coordinano l'attività del personale, nei cui confronti potranno adottare, ad eccezione del licenziamento del personale che abbia superato con esito favorevole il periodo di prova, tutti i provvedimenti disciplinari che si rendessero necessari ».

Il primo comma dell'art. 19 è sostituito dal seguente: « L'esercizio annuale si inizia col 1° luglio e termina col 30 giugno. Entro il mese di ottobre di ciascun anno, verrà compilato il bilancio dell'esercizio, che, approvato dal Consiglio di amministrazione ed esaminato dal Collegio dei sindaci, verrà comunicato, insieme con le relative relazioni, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed al Ministro per le finanze ».

Roma, addì 14 febbraio 1939-XVII

Il Ministro: DI REVEL

(1164)

DECRETO MINISTERIALE 3 marzo 1939-XVII.
Nomina del sig. Manfredo Manunta a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa di Milano.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la domanda con la quale il sig. Gaetano Enrico Brambilla, agente di cambio presso la Borsa di Milano, ha chiesto la nomina a proprio rappresentante del sig. Manfredo Manunta fu Gavino;

Visto il relativo atto di procura;

Visti i pareri favorevoli al riguardo espressi dal Consiglio provinciale delle corporazioni, dalla Deputazione di borsa e dal Comitato direttivo degli agenti di cambio di Milano;

Visti i Regi decreti-legge 7 marzo 1925-II, n. 222, e 9 aprile 1925-II, n. 375;

Decreta:

Il sig. Manfredo Manunta fu Gavino è nominato rappresentante del sig. Gaetano Enrico Brambilla, agente di cambio presso la Borsa di Milano.

Roma, addì 3 marzo 1939-XVII

Il Ministro: DI REVEL

(1162)

DECRETO MINISTERIALE 3 marzo 1939-XVII.
Cessazione del sig. Giovanni Pisani dall'incarico di rappresentante di agente di cambio presso la Borsa di Milano.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale in data 8 giugno 1928, col quale il sig. Giovanni Pisani venne nominato rappresentante del sig. Gaetano Enrico Brambilla, agente di cambio presso la Borsa di Milano;

Visto l'atto notarile, col quale il sig. Pisani ha dichiarato di rinunziare al mandato di rappresentante del suddetto agente di cambio;

Decreta:

Il sig. Giovanni Pisani cessa dall'incarico di rappresentante dell'agente di cambio presso la Borsa di Milano sig. Gaetano Enrico Brambilla.

Roma, addì 3 marzo 1939-XVII

Il Ministro: DI REVEL

(1163)

DECRETO MINISTERIALE 3 marzo 1939-XVII.

Obbligo agli Istituti di credito fondiario di denunciare e, su richiesta, cedere, all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero i crediti derivanti da mutui ipotecari, contratti o convertiti in lire, nei casi in cui vengano a conoscenza che il mutuatario abbia trasferito la propria residenza all'estero, ovvero che al mutuatario residente nel Regno o nei Possedimenti sia subentrata persona residente all'estero.

IL MINISTRO
PER GLI SCAMBI E PER LE VALUTE

Visti il R. decreto-legge 8 dicembre 1934-XIII, n. 1942, e il R. decreto-legge 17 gennaio 1935-XIII, n. 1, convertiti in legge con la legge 9 gennaio 1936-XIV, n. 103;

Visto il R. decreto-legge 14 marzo 1938, n. 643, contenente disposizioni circa la competenza del Ministero per gli scambi e per le valute;

Decreta:

Art. 1.

Gli Istituti di credito fondiario sono tenuti a denunciare all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, con dichiarazione presentata per il tramite della Banca d'Italia, e, su richiesta, a trasferire al medesimo, i loro crediti derivanti da mutui ipotecari, contratti o convertiti in lire, se e quando vengano comunque a conoscenza che il mutuatario abbia trasferito la propria residenza all'estero, ovvero che al mutuatario residente nel Regno o nei Possedimenti sia subentrata persona residente all'estero.

Art. 2.

Gli Istituti mutuanti hanno facoltà di accettare dal mutuatario, in dipendenza dei crediti preveduti dall'articolo precedente somme in lire provenienti dal reddito o dalla vendita dei beni ipotecari.

Salvo quanto è disposto nel comma precedente gli Istituti mutuanti sono tenuti a cedere immediatamente all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero la divisa proveniente da versamenti eseguiti con rimesse dall'estero in dipendenza dei crediti suddetti.

Art. 3.

Gli Istituti di credito fondiario devono dichiarare alla Banca d'Italia qualsiasi variazione che possa intervenire nella posizione dei loro crediti successivamente alla denuncia preveduta dall'art. 1.

Art. 4.

Il divieto fatto all'autorità giudiziaria e a qualsiasi organo giurisdizionale, come pure a ogni pubblico ufficiale, dall'art. 5 della legge 9 gennaio 1936-XIV, n. 103, si applica ai crediti preveduti dall'art. 1 soltanto quando risulti che l'Istituto mutuante sia a conoscenza della residenza all'estero del mutuatario, ai sensi dell'articolo stesso.

Qualora l'Istituto mutuante venga a conoscenza della residenza all'estero del mutuatario, nel corso di un procedimento, l'autorità competente assegnerà all'Istituto stesso un termine per la denuncia prescritta dall'art. 1.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Roma, addì 3 marzo 1939-XVII

Il Ministro: GUARNERI

(1188)

DECRETO MINISTERIALE 31 dicembre 1938-XVII.

Proroga del termine per la riscossione del contributo a favore del bilancio speciale per gli Uffici del lavoro portuale.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER LE FINANZE
E PER LE CORPORAZIONI

Visto l'art. 5 del R. decreto-legge 1° febbraio 1925, n. 232, convertito in legge 21 marzo 1926, n. 597, relativo alla istituzione degli Uffici del lavoro nei porti del Regno;

Visto il decreto interministeriale 15 giugno 1925, con il quale si autorizzava l'Ufficio del lavoro portuale di Livorno a riscuotere, per le spese del suo funzionamento e per le spese di vigilanza, una contribuzione di centesimi dieci per ogni tonnellata di merce imbarcata e sbarcata, limitatamente al periodo 22 giugno 1925-30 giugno 1926, ed i successivi decreti di proroga in data 28 giugno 1926, 25 giugno 1927, 30 dicembre 1927, 30 giugno 1928, 30 dicembre 1928, 30 dicembre 1929, 30 giugno 1930, 31 dicembre 1930, 30 giugno 1931, 30 settembre 1931, 14 giugno 1933, 13 giugno 1934, 30 giugno 1935, 18 giugno 1936, 16 giugno 1937 e 30 giugno 1938;

Visti i decreti interministeriali 4 e 18 gennaio 1926, 16, 18, 24 febbraio 1926, 4 marzo 1926, con i quali si autorizzavano gli Uffici del lavoro portuale di Savona, La Spezia, Trapani, Catania, Civitavecchia, Messina, Salerno, Siracusa, Palermo, Ancona, Porto Empedocle, Bari, Imperia e Brindisi a riscuotere il suddetto contributo fino al 20 febbraio 1927, ed i successivi decreti di proroga in data 24 febbraio 1927, 30 dicembre 1927, 30 giugno 1928, 30 dicembre 1928, 30 dicembre 1929, 30 giugno 1930, 31 dicembre 1930, 30 giugno 1931, 30 settembre 1931, 14 giugno 1933, 13 giugno 1934, 30 giugno 1935, 18 giugno 1936, 16 giugno 1937 e 30 giugno 1938;

Visto il decreto interministeriale 15 settembre 1928, con il quale si autorizzava l'Ufficio del lavoro portuale di Cagliari a riscuotere il predetto contributo limitatamente al periodo 1° ottobre 1928-31 dicembre 1928, ed i successivi decreti di proroga in data 30 dicembre 1928, 30 dicembre 1929, 30 giugno 1930, 31 dicembre 1930, 30 giugno 1931, 30 settembre 1931, 14 giugno 1933, 13 giugno 1934, 30 giugno 1935, 18 giugno 1936, 16 giugno 1937 e 30 giugno 1938;

Visto il decreto interministeriale 30 dicembre 1929, con il quale si autorizzavano gli Uffici del lavoro portuale di Porto S. Stefano, Molfetta, Barletta, Fiume, Torre Annunziata, Ravenna, Reggio Calabria, Taranto e Castellammare di Stabia a riscuotere il suddetto contributo limitatamente al periodo 1° febbraio 1930-30 giugno 1930, ed i successivi decreti di proroga 30 giugno 1930, 31 dicembre 1930, 30 giugno 1931, 30 settembre 1931, 14 giugno 1933, 13 giugno 1934, 30 giugno 1935, 18 giugno 1936, 16 giugno 1937 e 30 giugno 1938;

Visto il decreto interministeriale 20 gennaio 1932, con il quale si autorizzava l'Ufficio del lavoro portuale di Trieste a riscuotere il contributo di centesimi cinque per ogni tonnellata di merce imbarcata e sbarcata limitatamente al periodo 1° gennaio 1932-30 giugno 1933 ed i successivi decreti di proroga 14 giugno 1933, 13 giugno 1934, 30 giugno 1935, 18 giugno 1936, 16 giugno 1937 e 30 giugno 1938;

Decreta:

Articolo unico.

Il termine per la riscossione del contributo di centesimi dieci per ogni tonnellata di merce imbarcata e sbarcata nei porti di Livorno, Savona, La Spezia, Trapani, Catania, Civi-

tavecchia, Messina, Salerno, Siracusa, Palermo, Ancona, Porto Empedocle, Bari, Imperia, Brindisi, Cagliari, Porto S. Stefano, Molfetta, Barletta, Fiume, Torre Annunziata, Ravenna, Reggio Calabria, Taranto e Castellammare di Stabia, e di centesimi cinque per ogni tonnellata di merce imbarcata e sbarcata nel porto di Trieste è prorogato al 30 giugno 1939.

Per le merci provenienti dal cabotaggio, il contributo di cui al precedente comma sarà liquidato e riscosso dalla dogana del porto di imbarco per conto di quella del porto di sbarco, con le modalità che verranno stabilite dal Ministero delle finanze (Direzione generale delle dogane e delle imposte indirette).

Roma, addì 31 dicembre 1938-XVII

Il Ministro per le comunicazioni
BENNI

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

Il Ministro per le corporazioni
LANTINI

(1133)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 51

Media dei cambi e dei titoli

del 2 marzo 1939-XVII

Stati Uniti America (Dollaro)	19 —
Inghilterra (Sterlina)	89,10
Francia (Franco)	50,35
Svizzera (Franco)	432 —
Argentina (Peso carta)	4,38
Belgio (Belga)	3,1985
Canadà (Dollaro)	18,93
Cecoslovacchia (Corona)	65,11
Danimarca (Corona)	3,9775
Germania (Reichsmark)	7,627
Norvegia (Corona)	4,4765
Olanda (Fiorino)	10,0865
Polonia (Zloty)	358,25
Portogallo (Scudo)	0,8086
Svezia (Corona)	4,587
Bulgaria (Leva) (Cambio di Clearing)	22,85
Estonia (Corona) (Cambio di Clearing)	4,8735
Germania (Reichsmark) (Cambio di Clearing)	7,6336
Grecia (Dracma) (Cambio di Clearing)	16,23
Jugoslavia (Dinaro) (Cambio di Clearing)	43,70
Lettonia (Lat) (Cambio di Clearing)	3,5236
Romania (Leu) (Cambio di Clearing)	13,9431
Spagna (Peseta Burgos) (Cambio di Clearing)	222,20
Turchia (Lira turca) (Cambio di Clearing)	15,10
Ungheria (Pengo) (Cambio di Clearing)	3,8520
Svizzera (Franco) (Cambio di Clearing)	439,56
Rendita 3,50 % (1906)	72,425
Id. 3,50 % (1902)	70,125
Id. 3,00 % Lordo	51,025
Prestito Redimibile 3,50 % (1934)	67,225
Id. Id. 5 % (1936)	92,50
Rendita 5 % (1935)	92,50
Obbligazioni Venezie 3,50 %	90,125
Buoni novennali 5 % - Scadenza 1940	100,55
Id. id. 5 % - Id. 1941	101,575
Id. id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	91,725
Id. id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	91,575
Id. id. 5 % - Id. 1944	97,75

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 52

Media dei cambi e dei titoli

del 3 marzo 1939-XVII

Stati Uniti America (Dollaro)	19 —
Inghilterra (Sterlina)	89,10
Francia (Franco)	50,35
Svizzera (Franco)	432 —
Argentina (Peso carta)	4,38
Belgio (Belga)	3,1985
Canadà (Dollaro)	18,93
Cecoslovacchia (Corona)	65,03
Danimarca (Corona)	3,9775
Germania (Reichsmark)	7,6265
Norvegia (Corona)	4,4765
Olanda (Fiorino)	10,0985
Polonia (Zloty)	358,25
Portogallo (Scudo)	0,8086
Svezia (Corona)	4,5875
Bulgaria (Leva) (Cambio di Clearing)	22,85
Estonia (Corona) (Cambio di Clearing)	4,8735
Germania (Reichsmark) (Cambio di Clearing)	7,6336
Grecia (Dracma) (Cambio di Clearing)	16,23
Jugoslavia (Dinaro) (Cambio di Clearing)	43,70
Lettonia (Lat) (Cambio di Clearing)	3,5236
Romania (Leu) (Cambio di Clearing)	13,9431
Spagna (Peseta Burgos) (Cambio di Clearing)	222,20
Turchia (Lira turca) (Cambio di Clearing)	15,10
Ungheria (Pengo) (Cambio di Clearing)	3,8520
Svizzera (Franco) (Cambio di Clearing)	439,56
Rendita 3,50 % (1906)	72,425
Id. 3,50 % (1902)	70,125
Id. 3,00 % Lordo	51,025
Prestito Redimibile 3,50 % (1934)	67,025
Id. Id. 5 % (1936)	92,35
Rendita 5 % (1935)	92,35
Obbligazioni Venezie 3,50 %	90,125
Buoni novennali 5 % - Scadenza 1940	100,55
Id. id. 5 % - Id. 1941	101,575
Id. id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	91,625
Id. id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	91,60
Id. id. 5 % - Id. 1944	97,675

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Prezzi del sapone

Con provvedimento P.379/140 del 6 corrente mese sono stati modificati come appresso i prezzi massimi di alcuni tipi di sapone stabiliti con circolare P. 247 del 21 febbraio dello scorso anno:

Saponi unicolori freschi:

Sapone extra puro: prezzo dal produttore al grossista franco stazione destino (imballo compreso) L. 375 al q.le; prezzo dal grossista al dettagliante franco magazzino dettagliante L. 395 al q.le; prezzo di vendita al minuto L. 4,25 al kg.

Sapone puro: prezzo dal produttore al grossista franco stazione destino (imballo compreso) L. 350 al q.le; prezzo dal grossista al dettagliante franco magazzino dettagliante L. 370 al q.le; prezzo di vendita al minuto L. 4 al kg.

Sapone puro resinato: prezzo dal produttore al grossista franco stazione destino (imballo compreso) L. 325 al q.le; prezzo dal grossista al dettagliante franco magazzino dettagliante L. 345 al q.le; prezzo di vendita al minuto L. 3,75 al kg.

Saponi marmorato di impasto:

Di prima: prezzo dal produttore al grossista franco stazione destino (imballo compreso) L. 300 al q.le; prezzo dal grossista al dettagliante franco magazzino dettagliante L. 320 al q.le; prezzo di vendita al minuto L. 3,50 al kg.

La decorrenza dei nuovi prezzi risultanti per la vendita al minuto sarà fissata dai Consigli provinciali delle corporazioni.

Con lo stesso provvedimento P. 379/140 è stato ripristinato, a decorrere dal 15 aprile prossimo, l'obbligo per i rivenditori di tenere sempre in vendita in modo visibile il sapone tipo unico.

(1193)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Prezzo del caffè

Con provvedimento P. 380/141 del 6 corrente mese sono stati modificati come appresso i prezzi massimi del caffè crudo Columbia trillado corrente e del caffè crudo Jemen standard, stabiliti con circolari P. 278 del 10 maggio 1938 e P. 325 del 10 settembre dello stesso anno:

a) Prezzi in deposito franco per merce ripesata:
Columbia trillado corrente, lire cinquecentonovanta al quintale;
Jemen standard, lire mille al quintale.

b) Prezzi per merce nazionalizzata nei principali porti di sbarco per vendite dal grossista al dettagliante franco negozio dettagliante o franco vagone partenza:
Columbia trillado corrente, lire duemilatrecentosessanta al quintale;
Jemen standard, lire duemilasettecentottanta al quintale.

(1194)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione del regolamento organico del personale del Consorzio di bonifica del Monforesto in provincia di Padova

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste del 1° marzo 1939, n. 781, è stato approvato il regolamento organico del personale del Consorzio di bonifica del Monforesto, deliberato dal commissario straordinario dell'Ente.

(1147)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Nomina del commissario straordinario e dei membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Caltanissetta.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141 e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduto il decreto di pari data del DUCE, Presidente del Comitato dei Ministri, che dispone lo scioglimento degli organi amministrativi della Cassa rurale ed artigiana di Caltanissetta, con sede nel comune di Caltanissetta;

Dispone:

L'avv. Luigi Cordova è nominato commissario straordinario per l'amministrazione della Cassa rurale ed artigiana di Caltanissetta, avente sede nel comune di Caltanissetta, ed i signori dott. Francesco Grasso di Alfredo, dott. rag. Giuseppe Greco di Giuseppe e rag. Carmelo Basile di Stefano sono nominati membri del Comitato di sorveglianza della Cassa stessa, con i poteri e le attribuzioni contemplati dal capo VII del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706 e dal titolo VII, capo II del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141 e 7 aprile 1938-XVI, n. 636.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 febbraio 1939-XVII

V. AZZOLINI

(1118)

Nomina del commissario liquidatore e dei membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Visinada (Pola).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141 e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduto il decreto di pari data del DUCE, Presidente del Comitato dei Ministri, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale ed artigiana di Visinada, con sede nel comune di Visinada (Pola), e dispone la messa in liquidazione dell'azienda secondo le norme di cui al capo VIII del citato testo unico ed al titolo VII, capo III del predetto R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, num. 375;

Dispone:

Il cav. Raffaello Cirenei è nominato commissario liquidatore della Cassa rurale ed artigiana di Visinada, avente sede nel comune di Visinada (Pola), ed i sigg. Giovanni Ferrena fu Giovanni, Antonio Benedetti di Simone e Giovanni Marcovich fu Tommaso sono nominati membri del Comitato di sorveglianza della Cassa stessa con i poteri e le attribuzioni contemplati dal capo VIII del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706, e dal titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141 e 7 aprile 1938-XVI, n. 636.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 febbraio 1939-XVII

V. AZZOLINI

(1120)

CONCORSI

MINISTERO DELL'INTERNO

Diario delle prove scritte del concorso a 50 posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera di gruppo A dell'Amministrazione civile.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Visto il decreto Ministeriale in data 31 ottobre 1938-XVII, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 26 novembre successivo, n. 270, con cui è stato indetto un concorso per esami a 20 posti di vicesegretario in prova nel ruolo della carriera di gruppo *A* dell'Amministrazione civile dell'interno;

Visto il decreto Ministeriale in data 24 gennaio 1939-XVII, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 6 febbraio successivo n. 30, con cui il numero dei posti messi a concorso è stato aumentato da 20 a 50;

Veduto l'art. 32 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;

Decreta:

Le prove scritte del concorso suddetto avranno luogo in Roma nei giorni 11, 12, 13 e 14 aprile 1939-XVII.

Il Prefetto, direttore capo del Personale, è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 1° marzo 1939-XVII

p. *Il Ministro*: BUFFARINI

(1192)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.